

**DECISIONE (PESC) 2017/1512 DEL CONSIGLIO****del 30 agosto 2017****che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/183/PESC <sup>(1)</sup> concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC»), che ha sostituito la decisione 2010/800/PESC <sup>(2)</sup> e, fra l'altro, ha attuato le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) e 2094 (2013).
- (2) Il 2 marzo 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato l'UNSCR 2270 (2016) che dispone nuove misure nei confronti della RPDC.
- (3) Il 31 marzo 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/476 <sup>(3)</sup> che attua le misure suddette.
- (4) Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849 <sup>(4)</sup> relativa a misure restrittive nei confronti della RPDC, che ha sostituito la decisione 2013/183/PESC e, fra l'altro, ha attuato le UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016).
- (5) L'UNSCR 2270 dispone che il congelamento dei beni si applica nei confronti di entità del governo della RPDC o del Partito dei Lavoratori della Corea, o di persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, se uno Stato membro delle Nazioni Unite accerta che sono associate a programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR pertinenti. Inoltre, il Consiglio ritiene che le persone che agiscono per conto o sotto la direzione di entità del governo della RPDC o del Partito dei Lavoratori della Corea che il Consiglio accerti che sono associate a programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR pertinenti dovrebbero essere soggette a restrizioni di viaggio.
- (6) Il Consiglio ritiene necessario introdurre un nuovo allegato per elencare tali persone ed entità.
- (7) L'UNSCR 2270 (2016) dispone altresì che il congelamento dei beni applicabile alle entità del governo della RPDC o del Partito dei Lavoratori della Corea, o alle persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, non si applica se i fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche sono necessari per lo svolgimento delle missioni della RPDC presso le Nazioni Unite e le altre agenzie specializzate.
- (8) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure previste nella presente decisione.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849,

<sup>(1)</sup> Decisione 2013/183/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2010/800/PESC (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 52).

<sup>(2)</sup> Decisione 2010/800/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la posizione comune 2006/795/PESC (GU L 341 del 23.12.2010, pag. 32).

<sup>(3)</sup> Decisione (PESC) 2016/476 del Consiglio, del 31 marzo 2016, che modifica la decisione 2013/183/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 85 dell'1.4.2016, pag. 38).

<sup>(4)</sup> Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79).

